



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni, commi 1 e 2, in cui è previsto che nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi e che le medesime adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", che disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché, in vista del venir meno del sostegno familiare, già durante l'esistenza in vita dei genitori attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata, favorendone il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;

VISTO l'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, ai sensi del quale, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente, un contributo per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, e in particolare:

- il comma 159, che stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;
- il comma 160, che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, stabilisce che i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- i commi da 162 a 168, ove sono fornite indicazioni sui servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, ai fini della graduale introduzione dei relativi LEPS;
- il comma 169, ove si prevede, tra l'altro, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il comma 170, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021:
 - a. pronto intervento sociale;
 - b. supervisione del personale dei servizi sociali;
 - c. servizi sociali per le dimissioni protette;
 - d. prevenzione dell'allontanamento familiare;
 - e. servizi per la residenza fittizia;
 - f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- il comma 171, il quale stabilisce che al finanziamento dei predetti LEPS concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170, insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi, nel rispetto dei principi e dei criteri di ammissibilità della spesa ivi previsti;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022, al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema), a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per gli anni 2021-2023;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che dispone che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33;

VISTO il comma 161 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, il quale dispone che “*mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle*





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS”;

CONSIDERATO che sull'attuazione dei LEPS di cui al comma 170 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, intervengono i decreti interministeriali definiti ai sensi del comma 169 del medesimo articolo 1 e in materia di servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, di cui ai commi da 162 a 168, è intervenuto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33;

VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 4, del richiamato decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

RITENUTO di adottare linee di indirizzo per l'adozione di atti di programmazione integrata, fornendo orientamenti operativi utili al rafforzamento della gestione associata degli ATS, con particolare riferimento a modelli e processi organizzativi funzionali all'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nelle more della definizione di ulteriori linee guida da adottarsi ai sensi del citato articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e dell'adozione del Piano Sociale Nazionale 2024-2026, nonché del Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

ACQUISITO il concerto del Ministro della salute in data 20 ottobre 2023 e il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2024;

ACQUISITA altresì l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 18 dicembre 2024

D E C R E T A

Articolo 1

(Adozione delle Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Al fine di garantire l'omogeneità del modello organizzativo degli Ambiti territoriali sociali (ATS) per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, sono adottate le “Linee guida per la





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Linee guida adottate con il presente decreto sono volte a fornire indicazioni nonché a definire orientamenti operativi per il rafforzamento della gestione associata degli Ambiti territoriali sociali, con particolare riferimento a modelli e processi organizzativi funzionali all'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, al fine di garantire l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

Articolo 2
(Risorse)

1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - Sezione pubblicità legale.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Ministro della salute

Marina Elvira Calderone

Giancarlo Giorgetti

Orazio Schillaci

Allegato:

Allegato A - Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

